COMUNE DI CINTO EUGANEO
(Provincia di Padova)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO COMUNALE

Revisione: 11 marzo 2013

Redazione:
Ing. Daniele Suman
A.R.P.A.V. – Dipartimento di Padova
Via Ospedale 22 – 35131 PADOVA
email: dappd@arpa.veneto.it

INTRODUZIONE 3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI....3
La definizione delle classi acustiche 4
Riassunto dei limiti previsti 5
Fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti 6
MODALITA' OPERATIVE....8
FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/04) 11
Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini della verifica del rumore 11
Limiti previsti per il traffico su gomma all'interno delle fasce di pertinenza stradali e loro estensione..12
Limiti previsti per il traffico su gomma all'interno delle fasce di pertinenza stradali e stabiliti dall'autorità comunale per le strade con categoria E e F 14
FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE....15
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE 15
INDUSTRIE CLASSIFICABILI A CICLO CONTINUO E D.M. AMBIENTE 11/12/97 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"....16
ULTERIORI CONSIDERAZIONI....17
Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue 17
Osservazioni sull'utilizzo delle cartografie allegate....17
Osservazioni sulle conseguenze dell'approvazione della zonizzazione acustica....17

INTRODUZIONE

La legislazione vigente prevede la suddivisione del territorio comunale in zone e la successiva classificazione delle stesse.

Tale provvedimento è inteso come strumento per perseguire il miglior compromesso tra l'esigenza dell'abitare e del fruire del territorio in maniera gratificante e la necessità di garantire ove possibile l'esistenza e la funzionalità dell'apparato produttivo e delle strutture legate alla mobilità o ad altre esigenze specifiche.

La presente proposta nasce dalla decisione del Comune di Cinto Euganeo di dotarsi di tale strumento.

La proposta di zonizzazione è comunque maturata dalla collaborazione attiva dei competenti referenti degli Uffici Comunali che hanno fornito gli elementi di valutazione richiesti e hanno esplicitato gli indirizzi dell'amministrazione comunale, al fine di creare uno strumento che sia coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio approvati dall'amministrazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'obbligo per i Comuni di adottare la classificazione acustica del territorio viene introdotto per la prima volta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, che prevedeva sei classi possibili, fornendo una descrizione delle caratteristiche delle stesse e i limiti previsti per ciascuna classe.

La materia della tutela dell'inquinamento acustico è stata successivamente disciplinata dalla "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" n° 447 del 26 ottobre 1995, dove viene ripreso il concetto di classificazione acustica; tra i numerosi decreti previsti dalla legge quadro il DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" fornisce la descrizione delle sei classi previste ed i limiti da considerare per ciascuna di esse.

Il D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" fornisce le indicazionI sui limiti all'interno delle fasce di pertinenza e sull'estensione delle stesse, per il controllo del rumore dovuto alle sole infrastrutture ferroviarie.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" fornisce le indicazioni sui limiti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e sull'estensione delle stesse per il controllo del rumore dovuto alle sole infrastrutture viarie.

La legge quadro demanda alle regioni il compito di fornire i criteri per la realizzazione delle zonizzazioni acustiche.

La Legge Regionale n°21 del 10/5/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico" cita i criteri guida per la zonizzazione acustica forniti dalla Regione Veneto nella DGR n° 4313/93 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territo-

ri secondo le classi previste nella tab.1 allegata al DPCM 01/03/1991", ammettendo altresì che dovranno essere rivisti in funzione delle legge quadro e dei suoi decreti applicativi.

La definizione delle classi acustiche

Di seguito è riportata la descrizione delle sei classi in cui classificare il territorio, ai sensi della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997).

Classe I – aree particolarmente protette: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali
Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione , con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Classe VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Riassunto dei limiti previsti

I limiti previsti per le classi sono:

- Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;

- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; all'interno degli ambienti abitativi si fa riferimento ad un limite di immissione differenziale;

- Valore limite di attenzione: il valore limite di rumore che segnala la presenza di potenziale rischio per la salute umana;

- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel medio-lungo periodo, mediante gli strumenti di intervento e di pianificazione a disposizione del comune.

- Valore limite differenziale di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
-

I limiti previsti per i valori di rumorosità elencati sono:

Valori Limite Assoluto di Emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	periodi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65
I valori fanno riferimento a misure effettuate o valutate sull'intero tempo di riferimento anche se la sorgente di rumore è spenta per parte del periodo; non si considerano per il rumore dovuto a infrastrutture di trasporto		

Valori Limite Assoluto di Immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	periodi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70
I valori fanno riferimento a misure effettuate o valutate sull'intero tempo di riferimento anche se la sorgente di rumore è spenta per parte del periodo; non si considerano per il rumore dovuto a infrastrutture di trasporto all'interno delle relative fasce di pertinenza; viene verificato in genere all'esterno in prossimità dei recettori		

Valori Limite Differenziale di Immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	periodi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I,II, III, IV, V	5	3
VI	Non applicabile	Non applicabile
Le misure si effettuano esclusivamente all'interno degli ambienti abitati; viene effettuata la differenza tra una misura in presenza del rumore oggetto della verifica ed una misura in assenza del rumore; il tempo di misura non coincide con il tempo di riferimento ma con intervalli inferiori sufficienti comunque a rappresentare il fenomeno di rumore oggetto della verifica; la verifica prevede una coppia di misure a finestre aperte e una coppia di misure a finestre chiuse ed entrambe devono dare come differenza valori inferiori ai limiti indicati; esistono delle soglie minime delle misure in presenza del rumore da valutare, al di sotto delle quali non vengono comunque considerati i limiti differenziali; non si considerano i limiti differenziali se il rumore è dovuto a infrastrutture di trasporto		

Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	periodi di riferimento	
	diurno (06:00÷22:00)	notturno (22:00÷06:00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodi di riferimento			
	diurno (06:00÷22:00)		notturno (22:00÷06:00)	
	Tempo di misura uguale al periodo di riferimento	Tempo di misura pari 1 ora	Tempo di misura uguale al periodo di riferimento	Tempo di misura pari 1 ora
I – aree particolarmente protette	50	60	40	45
II – aree prevalentemente residenziali	55	65	45	50
III – aree di tipo misto	60	70	50	55
IV – aree di intensa attività umana	65	75	55	60
V – aree prevalentemente industriali	70	80	60	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	80	70	75

Viene ribadito il criterio per cui risulta prioritario che i valori misurati rispettino i limiti nell'eventuale zona adiacente con classe inferiore.

Fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti

Per le infrastrutture di trasporto sono stati emanati specifici decreti applicativi della legge quadro (DPR 142/04, DPR 459/98) che stabiliscono metodologie specifiche di misura per ciascuna tipologia di infrastruttura e l'adozione di fasce o aree di pertinenza all'interno delle quali sono adottati limiti particolari solo per le infrastrutture di trasporto esaminate, mentre la valutazione di un fenomeno di inquinamento dovuto a una sorgente diversa dall'infrastruttura viene effettuata con i limiti e i criteri sopra accennati.

Le infrastrutture di trasporto per le quali è stata finora emanata una specifica legislazione sono quelle stradali, ferroviarie e aeroportuali.

Per le infrastrutture stradali e ferroviarie, entrambe considerabili come sorgenti lineari, si sono ravvisare le seguenti comuni indicazioni:

- vengono previste delle fasce di pertinenza attorno alle infrastrutture considerate e dei limiti specifici per il rumore prodotto dalla singola struttura considerata, all'interno delle fasce;
  - per le infrastrutture ferroviarie sono previste due fasce successive, una più interna e una più esterna con distanze fisse dalla sede dei binari, valide per tutte le infrastrutture ferroviarie, con limiti differenziati per ciascuna fascia;
  - per le infrastrutture stradali sono previste a volte due fasce concentriche e a volte un'unica fascia a seconda di un'apposita classificazione dei tratti stradali che deve essere effettuata dalle autorità comunali; in base a tale classificazione varia l'ampiezza delle fasce e i limiti previsti all'interno della fascia per la specifica infrastruttura stradale;
- sono previsti limiti diversi a seconda che si tratti di infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione;
- vengono previsti limiti specifici all'interno delle fasce per scuole, ospedali, case di cura e di riposo;
- all'interno delle fasce viene confrontato con i limiti previsti il rumore prodotto da ciascuna infrastruttura stradale esistente;
- sono considerati recettori non solo gli edifici ma anche gli spazi destinati ad attività umane;
- all'esterno delle fasce di pertinenza il rumore delle sorgenti è soggetto ai valori limiti assoluti di immissione previsti dalla classe acustica della zona dove viene effettuata la verifica.

MODALITA' OPERATIVE

Si è fatto riferimento ai criteri generali previsti nella DGR 43139/93, e sono stati applicati, in generale, i seguenti orientamenti:

- La proposta è stata sviluppata a partire dalla cartografia numerica del territorio in scala 1:5000 fornita dalla Regione Veneto e dalle indicazioni relative al P.A.T.
- Sono state considerate come prioritarie le delimitazioni delle Zone di Protezione agro-forestale (PR) e delle Zone di Riserva Naturale Orientata (RNO), così come identificate nel Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei; il comune risulta essere interamente compreso all'interno dell'area tutelata del parco;
- I confini tra le aree per le quali sono stati assegnati i relativi punteggi e quelle successive, diversamente classificate, corrispondono per quanto possibile a elementi fisici naturali, o alle infrastrutture di trasporto esistenti, o alle delimitazioni delle zone di riserva del parco.
- Per l'individuazione dei corretti confini comunali, è stata utilizzata la delimitazione comunale approvata nel recente Piano di Assetto del Territorio, che dovrebbe essere parte delle informazioni condivise dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI); si ritiene opportuno evidenziare che nel confronto con le cartografie dei Piani di Classificazione Acustica dei comuni contermini, sono state rilevate piccole incongruità nell'identificazione dei limiti comunali, in particolare con il comune di Lozzo Atestino.
- Conformemente alle direttive regionali si è evitata una zonizzazione troppo frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti funzionali significativi.

Seguendo questi criteri il territorio è stato suddiviso in zone.

Nel caso specifico è stata data enfasi all'inserimento del territorio comunale all'interno dell'area del Parco Regione dei Colli Euganei.

Per tale motivazione sono state individuate a priori le seguenti classificazioni:

- Zone di Riserva Naturale Orientata previste dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei: alle aree previste nel territorio comunale verrà attribuita una classe acustica I.
- Zone di Protezione Agro- Forestale previste dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei: alle aree previste nel territorio comunale verrà attribuita una classe acustica II.

Per ciascuna delle zone individuate è stato attribuito un numero di area che le identifica in maniera univoca ed attribuito un punteggio tra quelli previsti dalla DGR per ognuno dei seguenti parametri: densità di popolazione, densità di attività commerciali e terziarie, densità di attività artigianali e industriali, tipologia e intensità del traffico.

Risultano inoltre già approvati i Piani di Classificazione Acustica dei vicini comuni di Lozzo Atestino, Baone e Galzignano Terme.

Considerato l'orientamento della Provincia di Padova nella verifica della compatibilità delle diverse classificazioni comunali lungo i confini, di adottare il criterio, molto formale, di avere aree con classi acustiche immediatamente successive, è stata condivisa la scelta di creare delle aree con classe acustica intermedia nei tratti a confine dove altrimenti la classe acustica prevista dai criteri utilizzati risulterebbe diversa con un salto di almeno due classi da quella prevista dai Piani di Classificazione Acustica già approvati dai comuni confinanti.

La rappresentatività delle aree individuate è stata verificata dai competenti uffici comunali, che hanno contribuito altresì a determinare i punteggi dei rispettivi parametri descrittivi come riportato nella tabella in allegato alla presente relazione (Allegato A).

Per la classificazione relativa all'intensità di traffico si è adottata una classificazione dei tratti viari che insistono sul territorio comunale o che fungono da confine del territorio comunale: a traffico intenso, a traffico di attraversamento, a traffico locale.

La classificazione, effettuata dagli Uffici Comunali, ha portato ai seguenti risultati:
- **tratti viari a traffico intenso**: nessuno
- **tratti viari a traffico di attraversamento**: SP 21 "Del Poeta" nelle sue tre diramazioni , SP 29 "Dei Pilastri Rossi" , SP 89 "Dei Colli" , SP 99 "Cingolina"
- **tratti a traffico locale**: tutti i tratti non elencati come a traffico intenso o di attraversamento.

L'estensione dei singoli tratti viari è comunque indicata nelle cartografie facenti parte integrante della proposta di zonizzazione.

D'intesa con gli Uffici Comunali sono state adottate le seguenti attribuzioni:

- Identificazione delle aree da classificare in Classe I

  Sono state identificate come aree in cui dare particolare attenzione alla conservazione della quiete le aree identificate dal piano ambientale come Zona di Riserva Naturale Orientata (n. 200, 210, 290, 311, 430, 560).

  Tale criterio risulta simile a quello utilizzato dal vicino comune di Baone, e tuttavia viene a crearsi, in un breve tratto al confine con tale comune, l'adiacenza di un'area classificata dal comune di Baone in classe acustica III o in fascia di transizione con un'area del comune di Cinto Euganeo a cui verrebbe assegnata la classe acustica I perché rientrante nella delimitazione delle Zone di Riserva Naturale Orientata del parco, in quanto la delimitazione della Zona coincide con il confine comunale.

  E' stata perciò individuata un'area per tale tratto a confine, creando un buffer di 50 m dal confine, che non verrà classificata con classe acustica I, ma con classe acustica II.
  A tale area è stato associato il numero identificativo: 312

- Identificazione delle aree da classificare in Classe II

  Sono state identificate come aree da tutelare parzialmente le aree identificate dal piano ambientale come Zona di Protezione Agro – Forestale (n. 90, 190, 280, 300, 330, 410, 420, 550, 570).

  Tale criterio permette di ottenere anche una generale progressività della classe acustica delle diverse aree del territorio, in quanto sono individuate in genere le aree adiacenti alle zone di Riserva Orientata, alle quali viene assegnata una classe acustica I.

  Ci permette inoltre di verificare all'orientamento utilizzato dalla Provincia di Padova nella verifica a confine tra le diverse classificazioni acustiche, in particolare con i comuni di Galzignano Terme e di Baone.

Viene attribuita la classe II anche ad un'area, corrispondente ad un buffer di 50 metri, in un breve tratto a confine con il comune di Baone ed associata al numero identificativo 312 per le motivazioni esplicitate al punto precedente.

Viene associata la classe II anche ad alcune aree, identificate dai numeri: 12, 22, 452, 453, 454, 455, 456, situate confine con il comune di Lozzo Atestino per le motivazioni esplicitate al punto successivo.

- Identificazione delle aree da classificare in Classe III

- Secondo le indicazioni regionali, sono state associate alla classe III tutte le aree del territorio comunale, escluse quelle già considerate nelle delimitazioni di Zona di Riserva naturale Orientata e Zona di Protezione Agro Forestale, interessate da coltivazioni agricole.

  Per le aree interessate dai centri urbani è stato fatto riferimento al criterio dei punteggi, che ha portato ad una generale associazione delle aree interne ai centri urbani con la classe acustica III.

  Viene associata in classe II una striscia di territorio al confine con il comune di Lozzo (n. 12, 22, 452, 453, 454, 455, 456), in quanto la classificazione acustica del comune confinante prevede un'area in classe acustica I.

- Identificazione delle aree da classificare in Classe IV

  E' stata individuata come unica area quella corrispondente all'attuale zona artigianale (n. 590).

  Tale scelta permette di garantire anche una gradualità di successione con le aree confinanti.

- Identificazione delle aree da classificare in Classe V e VI

  Non si ravvisano zone con caratteristiche tali da attribuire la classe V o VI.

Il risultato globale è riportato nelle mappe allegate alla presente relazione.

Si riportano di seguito i numeri identificativi delle singole aree omogenee suddivisi in base alla classe acustica attribuita:

Classe I : 200, 210, 290, 311, 430, 560;
Classe II : 12, 22, 90, 190, 280, 300, 312, 330, 410, 420, 452, 453, 454, 550, 570;
Classe III : 11, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 440, 451, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 580, 600;
Classe IV : 590;

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/04)

Classificazione delle infrastrutture stradali ai fini della verifica del rumore

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" fornisce le estensioni delle fasce di pertinenza relative alle infrastrutture stradali e i limiti previsti all'interno delle stesse.

Il decreto definisce differenze di estensioni e/o di limiti facendo riferimento alla classificazione delle strade previste dal codice della strada vigente e a eventuali sottotipi (tipo A: autostrada; tipo B: extraurbana principale; tipo C: extraurbana secondaria con i suoi sottotipi; tipo D: urbana di scorrimento con i suoi sottotipi; tipo E: urbana di quartiere; tipo F:locale).

In assenza di una classificazione ufficiale dello Stato e del catasto citato dal D.P.R. n.142, l'Amministrazione Comunale ha scelto di utilizzare la seguente classificazione provvisoria delle infrastrutture stradali che insistono sul proprio territorio:

- **SP 21 "Del Poeta" nelle sue tre diramazioni: ……F**
  Si è fatto riferimento al regolamento della Provincia di Padova per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio provinciale che effettua una classificazione delle strade di propria competenza; l'ente gestore dell'infrastruttura alla data odierna è stato individuato nella Provincia di Padova, che ha confermato la classificazione proposta con lettera prot. 25910 del 13/02/2013.
- **SP 29 "Dei Pilastri Rossi": ……F**
  Si è fatto riferimento al regolamento della Provincia di Padova per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio provinciale che effettua una classificazione delle strade di propria competenza; l'ente gestore dell'infrastruttura alla data odierna è stato individuato nella Provincia di Padova, che ha confermato la classificazione proposta con lettera prot. 25910 del 13/02/2013.
- **SP 89 "Dei Colli": ……F**
  Si è fatto riferimento al regolamento della Provincia di Padova per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio provinciale che effettua una classificazione delle strade di propria competenza; l'ente gestore dell'infrastruttura alla data odierna è stato individuato nella Provincia di Padova, che ha confermato la classificazione proposta con lettera prot. 25910 del 13/02/2013.
- **SP 99 "Cingolina"……F**
  Si è fatto riferimento al regolamento della Provincia di Padova per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel territorio provinciale che effettua una classificazione delle strade di propria competenza; l'ente gestore dell'infrastruttura alla data odierna è stato individuato nella Provincia di Padova, che ha confermato la classificazione proposta con lettera prot. 25910 del 13/02/2013.
- **Tutte le rimanenti strade che risultano essere in esercizio alla data di redazione del presente documento sono da considerarsi comprese nelle categorie E e F.**
- **Per le strade di futura apertura verrà effettuata un opportuna assegnazione di categoria**

Qualora fosse completato dagli Enti competenti il catasto delle strade previsto dal nuovo codice della strada, dovrà ritenersi valida, ai fini della verifica dell'accettabilità del rumore prodotto dal traffico stradale, la classificazione dei tratti stradali indicata nel catasto citato.

Limiti previsti per il traffico su gomma all'interno delle fasce di pertinenza stradali e loro estensione

Nel DPR 142/04 sono previste le fasce di pertinenza acustiche per ciascuna infrastruttura viaria, all'interno delle quali sono adottati limiti particolari solo per il traffico su gomma che interessa la specifica infrastruttura considerata, mentre la valutazione di un fenomeno di inquinamento dovuto a una sorgente diversa dall'infrastruttura viene effettuata con i limiti e i criteri previsti dal DPCM 14/11/1997.

Come indicato all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"), dove si intersecano più fasce di pertinenza si assume come limite complessivo da rispettare il maggiore fra i limiti di immissione previsti per le singole infrastrutture.

Si riassumono i punti principali del decreto:

- sono previste delle fasce di pertinenza attorno alle infrastrutture considerate e dei limiti specifici per il rumore prodotto dalla singola struttura considerata, all'interno delle fasce;
- per le infrastrutture stradali sono previste a volte due fasce concentriche e a volte un'unica fascia a seconda di un'apposita classificazione dei tratti stradali che fa riferimento a quanto previsto dal nuovo codice della strada; in base a tale classificazione varia l'ampiezza delle fasce e i limiti previsti all'interno della fascia per la specifica infrastruttura stradale;
- sono previsti limiti diversi a seconda che si tratti di infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione;
- vengono previsti limiti specifici all'interno delle fasce per scuole, ospedali, case di cura e di riposo;
- all'interno delle fasce viene confrontato con i limiti previsti il rumore prodotto da ciascuna infrastruttura stradale esistente;
- sono considerati recettori non solo gli edifici ma anche gli spazi destinati ad attività umane;
- all'esterno delle fasce di pertinenza il rumore delle sorgenti è soggetto ai valori limiti assoluti di immissione previsti dalla classe acustica della zona dove viene effettuata la verifica;
- la fascia di rispetto viene misurata a partire dal confine della proprietà stradale;
- I limiti per le strade con categoria E o F vengono determinati dall'autorità comunale.

Di seguito sono proposte le tabelle contenute nel DPR 142.

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole,ospedali, case di cura e di riposo*		Altri ricettori	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	50	40	65	55
D – urbana scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartie-re)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F -locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole,ospedali, case di cura e di riposo*		Altri ricettori	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F -locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

Per l'utilizzo delle tabelle si evidenzia che per infrastruttura esistente il DPR definisce quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto (16/06/2004).

Essendo le infrastrutture viarie nel territorio comunale classicabili in generale come appartenenti alle categorie E o F non viene prevista una raffigurazione delle fasce di pertinenza di tutte strade ma si rimanda alla specifica valutazione, considerando che le fasce di pertinenza sono tutte di ampiezza 30 m per ciascun lato del tratto viario in esame.

Limiti previsti per il traffico su gomma all'interno delle fasce di pertinenza stradali e stabiliti dall'autorità comunale per le strade con categoria E e F

Il DPR 142/04 prevede che i limiti per le strade con categoria E o F siano definiti dall'autorità comunale.

L'indicazione riportata nelle tabelle allegate al D.P.R. 142/04 non è tuttavia supportata da ulteriori criteri esplicativi per l'applicazione della stessa.

In tale contesto si ricorda che la D.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 suggeriva l'applicazione dei limiti 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno all'interno delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana, fatto salvo che tali criteri dovrebbero essere rivisti dalla Regione Veneto, secondo quanto previsto dalla L.R. n.21 del 10/05/1999, art.3 comma2).

L'indirizzo dell'amministrazione comunale, considerando anche le risorse a disposizione per eventuali piani di risanamento, è di adottare quanto indicato nei criteri regionali sopra citati, mantenendo per quanto possibile un'univocità con i limiti esplicitamente indicati nelle tabelle del D.P.R. 142/04.

Nel presente documento approvato viene dato seguito a tale indirizzo stabilendo i seguenti limiti:

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole,ospedali, case di cura e di riposo*		Altri ricettori	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
E – urbana di quartiere		30	50**	40**	65**	55**
F -locale		30	50**	40**	65**	55**

* per le scuole vale solo il limite diurno
** limiti stabiliti dall'Autorità Comunale

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole,ospedali, case di cura e di riposo*		Altri ricettori	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
E – urbana di quartiere		30	50**	40**	65**	55**
F -locale		30	50**	40**	65**	55**

* per le scuole vale solo il limite diurno
** limiti stabiliti dall'Autorità Comunale

Per entrambe le categorie E e F sono stabiliti i valori di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno previsti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo, sia per le infrastrutture stradali esistenti, sia per quelle di nuova costruzione.

Per entrambe le categorie E e F sono stabiliti i valori di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno per i rimanenti recettori, sia per le infrastrutture esistenti sia per quelle di nuova costruzione.

I limiti potranno essere rivisti a seguito di ulteriori disposizioni legislative.

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Sono previste dalla normativa vigente delle fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie, all'interno delle quali il rumore ferroviario non è soggetto ai limiti delle zone ma a limiti specifici; il rumore ferroviario deve essere considerato senza il contributo di altre sorgenti sonore.

I limiti delle fasce di rispetto sono previste a 100 metri e a 250 metri dalla mezzeria del binario più esterno, e dalle aree destinate alla movimentazione dei mezzi.

Il territorio comunale non risulta interessato da fasce di pertinenza di infrastrutture ferroviarie.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE

L'Amministrazione comunale identifica in planimetria le aree per lo svolgimento di attività temporanee quali manifestazioni, fiere, mercati, sagre, feste,…(art. 4 c.1 lett. a) L. 447/1995).

Non vengono indicate sulle mappe ma si intendono comprese, le sedi stradali afferenti al centro storico o comunque limitrofe alle aree indicate nelle mappe.

La regolamentazione dell'esecuzione delle manifestazioni sarà affrontata in sede di regolamento comunale e/o mediante autorizzazioni in deroga ai limiti stabiliti, come previsto dalla L.R. 10 maggio 1999, n.21.

Manifestazioni in aree diverse da quelle indicate nelle mappe o qui citate sono comunque possibili previa specifica autorizzazione in deroga.

- a Cinto (capoluogo):
  1- Area museale Cava Bomba (di proprietà della provincia di Padova), in Via Bomba (S.P. 21 diramazione Bomba), vicina all'intersezione con la S.P. 89.
  2- Area verde attrezzata in Via Prossima, di proprietà comunale (con accesso da S.P. 21);
  3- Piazza di Via Prossima, di proprietà comunale (con accesso da S.P. 21);
  4- Piazzetta comunale "del Donatore" (con accesso da Via Bomba) e area parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta (lungo S.P. 21);

- a Fontanafredda:
  5- Piazza e piazzale comunali in Via Roma (con accesso da S.P. 21).
  6- Area parrocchiale e sportiva della Parrocchia di S. Donato in Via Roma, area municipio e area scolastica in Via Roma e area pubblica in via Delle Ginestre;

- a Valnogaredo:
  7- Piazza Doge Contarini, di proprietà comunale;
  8- Area parrocchiale della Parrocchia di S. Bartolomeo ed area comunale attigua, in Via Fattorelle (con accesso da piazza Doge Contarini);

- a Faedo:
  9- Piazza Angelo Candeo, di proprietà comunale (con accesso da Via dei Faggi);
  10- Area parrocchiale della Parrocchia di S. Pietro, in Via San Pietro (con accesso da S.P. 99).
  11- Piazzetta in via del Molino SP99 adiacente ex scuola elementare

INDUSTRIE CLASSIFICABILI A CICLO CONTINUO E D.M. AMBIENTE 11/12/97 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

Come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto, "per gli impianti a ciclo produttivo contino realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto (19/03/97), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione".

Deve poi essere fatto riferimento a quanto specificato nella circolare del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio del 06/09/04, G.U. n.217 del 15/09/04 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"; l'art 6 fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità del criterio differenziale nel caso di impianto esistente alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato e oggetto di successiva modifica.

Non sono presenti nel territorio comunale attività produttive che possano usufruire delle deroghe previste dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 11/12/96, pubblicato nella G.U. del 04/03/97, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Criterio del rispetto dei limiti di zone contigue

Le valutazioni, in fase preventiva e non, la verifica del rispetto dei limiti di rumorosità e gli eventuali interventi di bonifica delle situazioni di superamento dei limiti devono far riferimento non solo alla classe in cui è insediata la sorgente di rumore ma anche a quella, eventualmente diversa, in cui sono individuati i ricettori.

In particolare se una sorgente sonora è situata in una zona che risulta contigua con una zona con classe acustica inferiore con presenza di ricettori, va innanzitutto valutato il rispetto dei limiti previsti nella zona con associata la classe acustica inferiore, dove sono situati i ricettori, compreso il limite di immissione differenziale.

Tale criterio è da applicarsi anche nei confronti delle aree classificate nei Comuni limitrofi.

Osservazioni sull'utilizzo delle cartografie allegate

La determinazione delle aree stata effettuata a partire dalla cartografia tecnica regionale in scala 1:5000 e tutte le modifiche sono state effettuate su tale scale.; per la visualizzazione della cartografia in tale scala si rimanda alla consultazione dei file digitali forniti nel CD allegato alla relazione.

Per qualsiasi incertezza sull'esatta posizione dei confini delle aree, dove non individuati da confini naturali, da strade o da ferrovie, si consiglia di fare riferimento ai confini originali del PAT/PRG o, in seconda battuta, delle proprietà.

Sulle sedi stradali non viene applicato nessun limite in quanto si considerano come sede di sorgenti sonore, ma possono essere utilizzate per posizioni di misura atte valutare la situazione nelle aree adiacenti.

Osservazioni sulle conseguenze dell'approvazione della zonizzazione acustica

Con la classificazione acustica del territorio la Legge Quadro è pienamente applicabile, anche per quanto riguarda il regime sanzionatorio; sono inoltre applicabili tutti i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, compresi quelli di emissione.

Per quanto riguarda in particolare il rispetto dei limiti di immissione, in base alla normativa vigente le imprese hanno 6 mesi dalla data di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale per presentare eventuali piani di risanamento acustico

Dopo tale termine, se non è stato presentato nessun piano, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti per l'interno delle abitazioni.

Conformemente allo spirito della Legge Quadro, è auspicabile che il Comune si proponga, usufruendo degli strumenti amministrativi previsti dalla normativa, di perseguire nel lungo periodo il rispetto dei limiti di qualità per tutto il territorio.

Allegati:

.

- Mappa in formato A1 e scala 1:10000 del territorio comunale con la suddivisione in classi acustiche
- Mappa in formato A1 e scala 1:10000 del territorio comunale con la rappresentazione delle aree selezionate per manifestazioni temporanee
- 1 CDROM contenente i file digitali della cartografia e della relazione del Piano

APPENDICE 1 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER AREE OMOGENEE

N° area omogenea	Densità popolazione	Presenza attività commerciali e/o terziarie	Presenza attività artigianali e/o industriali	*Traffico veicolare*	*Note di riferimento*
11	1	1	1	2	Area agricola
12	1	1	1	2	Fascia a confine
21	1	1	1	2	Area agricola
22	1	1	1	2	Fascia a confine
30	2	1	1	2	Centro Ab. Crosara
40	1	1	1	2	Area Agricola
50	1	1	1	2	Area Agricola
60	2	1	1	2	Centro Ab. Fontanefredda
70	2	1	1	1	Centro Ab. Fontanefredda
80	2	2	1	2	Centro Ab. Fontanefredda
90	1	1	1	1	Zona Prot. Agro - Forestale
100	1	1	1	2	Area agricola
110	1	1	1	2	Area agricola
120	1	2	1	1	Centro Ab. Valnogaredo
130	2	1	1	1	Centro Ab. Valnogaredo
140	2	2	1	1	Centro Ab. Valnogaredo
150	2	1	1	1	Centro Ab. Valnogaredo
160	2	2	1	1	Centro Ab. Valnogaredo
170	2	1	1	1	Area agricola
180	1	1	1	2	Area agricola
190	1	1	1	2	Zona Prot. Agro - Forestale
200	1	1	1	1	Zona Riserva Nat.Orientata
210	1	1	1	1	Zona Riserva Nat.Orientata
220	2	1	1	2	Centro Ab. Faedo
230	1	2	1	2	Centro Ab. Faedo
240	2	2	1	2	Centro Ab. Faedo
250	1	1	1	2	Centro Ab. Faedo
260	2	1	1	2	Centro Ab. Faedo
270	2	2	1	2	Centro Ab. Faedo
280	1	1	1	2	Zona Prot. Agro - Forestale
290	1	1	1	1	Area Agricola
300	1	1	1	1	Zona Prot. Agro - Forestale
311	1	1	1	1	Zona Riserva Nat.Orientata
312	1	1	1	1	Fascia a confine
320	1	1	1	2	Area agricola
330	1	1	1	2	Zona Prot. Agro - Forestale
340	2	1	1	2	Centro Ab. Fontanefredda
350	2	2	1	2	Centro Ab. Fontanefredda
360	2	1	1	2	Centro Ab. Fontanefredda
370	1	1	1	2	Area agricola
380	2	1	1	2	Centro Ab. Crosara

N° area omogenea	Densità popolazione	Presenza attività commerciali e/o terziarie	Presenza attività artigianali e/o industriali	*Traffico veicolare*	*Note di riferimento*
390	1	1	3	2	Centro Ab. Crosara
400	1	1	1	2	Area agricola
410	1	1	1	2	Zona Prot. Agro - Forestale
420	1	1	1	2	Zona Prot. Agro - Forestale
430	1	1	1	1	Zona Riserva Nat.Orientata
440	1	1	1	2	Area agricola
451	1	1	1	1	Area agricola
452	1	1	1	1	Area a confine
453	1	1	1	1	Area a confine
454	1	1	1	2	Area a confine
455	1	1	1	2	Area a confine
456	1	1	1	2	Area a confine
460	1	2	2	2	Area museale
470	1	1	2	2	Area museale
480	2	1	1	2	Centro Ab. Cinto
490	2	1	1	2	Centro Ab. Cinto
500	2	2	1	1	Centro Ab. Cinto
510	2	2	1	2	Centro Ab. Cinto
520	1	1	1	2	Area Agricola
530	2	1	2	2	Centro Ab. Cinto
540	1	1	1	2	Centro Ab. Cinto
550	1	1	1	1	Zona Prot. Agro – Forestale
560	1	1	1	1	Zona Prot. Agro – Forestale
570	1	1	1	2	Zona Prot. Agro – Forestale
580	1	1	1	2	Area Agricola
590	1	2	3	2	Zona Artigianale
600	1	1	1	2	Area Agricola